



Bruxelles, 23 agosto 2022  
(OR. en)

11856/22

COH 74  
SOC 467  
PECHE 287  
CADREFIN 132  
JAI 1098  
SAN 488  
DELECT 134

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	22 agosto 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 5503 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 5.8.2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei costi unitari e la fissazione degli importi per i finanziamenti non collegati ai costi di alcune operazioni che facilitano l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella società nell'ambito dell'iniziativa ALMA ( <i>Aim, Learn, Master, Achieve</i> - Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 5503 final.

All.: C(2022) 5503 final



Bruxelles, 5.8.2022  
C(2022) 5503 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 5.8.2022**

**che integra il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei costi unitari e la fissazione degli importi per i finanziamenti non collegati ai costi di alcune operazioni che facilitano l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella società nell'ambito dell'iniziativa ALMA (*Aim, Learn, Master, Achieve* - Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire)**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La semplificazione è una delle priorità dell'agenda della Commissione, sostenuta dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Semplificare significa rendere l'attuazione dei fondi di cui al regolamento sulle disposizioni comuni più semplice, più sicura e più orientata verso i prodotti e i risultati.

L'articolo 94, paragrafo 1, e l'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060<sup>1</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (il regolamento sulle disposizioni comuni, "CPR") consentono alla Commissione di rimborsare il contributo dell'Unione a un programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi, nonché finanziamenti non collegati ai costi, definiti dalla decisione della Commissione che approva il programma o da un atto delegato. Tali opzioni estendono la semplificazione della gestione finanziaria dei fondi al rapporto tra la Commissione e gli Stati membri. Inoltre presentano i vantaggi aggiuntivi seguenti rispetto alle opzioni semplificate in materia di costi di cui ai punti da b) a e) dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento CPR:

- gli audit e le verifiche di gestione della Commissione e degli Stati membri, per i quali le spese sono rimborsate esclusivamente in base all'articolo 94 o 95 del regolamento CPR, si limiteranno a verificare che siano state soddisfatte le condizioni per il rimborso stabilite nella decisione della Commissione che approva il programma o nell'atto delegato;
- gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi forma di sostegno per rimborsare i beneficiari, come stabilito all'articolo 94, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 95, paragrafo 3, primo comma, del regolamento CPR. Le prassi di contabilità utilizzate dagli Stati membri per rimborsare i beneficiari e gli importi risultanti non saranno soggetti a verifiche di gestione e audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione.

L'utilizzo di costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi in conformità dell'articolo 94 del regolamento CPR, nonché di finanziamenti non collegati ai costi in conformità dell'articolo 95 dello stesso regolamento, garantisce pertanto la certezza del diritto agli Stati membri e ai beneficiari. Inoltre, riduce l'onere amministrativo della gestione delle operazioni.

A tal fine, l'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento CPR conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che definiscano a livello di Unione costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi, i loro importi e i metodi di adeguamento.

Analogamente l'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento CPR conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che definiscano gli importi a livello di Unione relativi ai regimi di finanziamento non collegati ai costi per tipologia di operazione, i metodi di adeguamento degli importi e le condizioni da soddisfare o i risultati da conseguire.

Il presente regolamento delegato stabilisce nell'allegato i costi unitari e i regimi di finanziamento non collegati ai costi per tutti gli Stati membri dell'UE per le operazioni

---

<sup>1</sup> GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159.

nell'ambito del FSE+ che sostengono i giovani svantaggiati mediante l'offerta di tirocini lavorativi accompagnati all'estero, con l'obiettivo di promuoverne l'inserimento nell'istruzione, nel mercato del lavoro e nella società.

Il rimborso in base ai costi unitari e ai regimi di finanziamento non collegati ai costi stabiliti nel presente regolamento lascia impregiudicata l'esigenza di rispettare il diritto applicabile dell'UE e la normativa nazionale che ne stabilisce l'attuazione, comprese le norme in materia di aiuti di Stato e di appalti pubblici.

## **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Conformemente al paragrafo 4 della convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sugli atti delegati, in rapporto al presente atto delegato sono state svolte adeguate consultazioni in piena trasparenza, anche a livello di esperti.

La preparazione del presente atto delegato si è basata sulle informazioni di uno studio che integra la valutazione d'impatto del FSE+ sulle opzioni semplificate in materia di costi e sui finanziamenti non collegati ai costi nel settore dell'inclusione sociale e dei giovani<sup>2</sup>. La definizione dei costi unitari e dei loro importi stabiliti nel presente atto delegato si basa su metodi che tengono conto dei dati sui costi storici forniti dagli Stati membri e sull'estrapolazione. Gli importi fissati per il rimborso sulla base dei finanziamenti non collegati ai costi sono stati stabiliti sulla base di altre informazioni oggettive.

Tutte le parti dell'atto delegato sono state sottoposte alla consultazione di esperti degli Stati membri. Una prima versione dell'atto delegato è stata presentata agli esperti di tutti gli Stati membri e con essi discussa il 3 maggio 2022. Il Parlamento europeo è stato informato delle consultazioni.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

Ai fini del rimborso da parte della Commissione delle spese sostenute dagli Stati membri in base a costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi definiti dalla Commissione, l'articolo 94 e l'articolo 95 del regolamento (UE) 2021/1060 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativi alla definizione a livello di Unione delle tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi, finanziamenti non collegati ai costi, i rispettivi importi e i metodi per il loro adeguamento.

---

<sup>2</sup> <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8429&furtherPubs=yes>

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 5.8.2022

**che integra il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei costi unitari e la fissazione degli importi per i finanziamenti non collegati ai costi di alcune operazioni che facilitano l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella società nell'ambito dell'iniziativa ALMA (*Aim, Learn, Master, Achieve* - Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 94, paragrafo 4, e l'articolo 95, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di semplificare l'utilizzo del FSE+ e ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno definire alcuni costi unitari e stabilire gli importi dei finanziamenti non collegati ai costi disponibili per il rimborso del contributo dell'Unione ai programmi.
- (2) I costi unitari per il rimborso agli Stati membri dovrebbero essere stabiliti sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici o statistici, come indicato all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2021/1060.
- (3) Nella definizione degli importi per i finanziamenti a livello di Unione non collegati ai costi, è opportuno garantire il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, in particolare l'adeguatezza delle risorse impiegate agli investimenti effettuati, nonché il divieto di doppio finanziamento.
- (4) Ribadendo gli impegni assunti nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali per affrontare le disuguaglianze e garantire pari opportunità, è opportuno agevolare e creare incentivi a favore dell'attuazione di operazioni che offrano un sostegno attivo per l'occupazione e l'istruzione ai giovani svantaggiati.
- (5) Nell'ambito dell'attuazione della garanzia per i giovani rafforzata, insieme all'iniziativa Anno dei giovani 2022, e in considerazione della raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione relativa a un sostegno attivo ed efficace all'occupazione in seguito alla crisi COVID-19, la Commissione ha avviato l'iniziativa ALMA (*Aim, Learn, Master, Achieve* - Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire)<sup>4</sup>, che mira a

<sup>3</sup> GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

<sup>4</sup> <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=it>

promuovere l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella società.

- (6) È opportuno definire i costi unitari e stabilire gli importi dei finanziamenti non collegati ai costi per i programmi o le priorità che sostengono ALMA. Dovrebbe essere possibile utilizzare tali costi unitari e importi dei finanziamenti non collegati ai costi per le operazioni a favore dell'inserimento dei giovani svantaggiati nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella società.
- (7) Tali operazioni dovrebbero comprendere una fase di preparazione su misura nello Stato membro d'origine del partecipante, un soggiorno accompagnato all'estero con un tirocinio presso un'impresa o un'istituzione in un altro Stato membro e un'assistenza continua al ritorno.
- (8) Esistono notevoli disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello dei costi di questa tipologia di operazione. In linea con il principio della sana gestione finanziaria, gli importi stabiliti dalla Commissione dovrebbero riflettere le specificità di ogni Stato membro.
- (9) Inoltre, al fine di incentivare gli Stati membri a sostenere le azioni a favore di tali giovani svantaggiati in qualsiasi altro Stato membro, compresi quelli in cui il costo della vita è più elevato, è opportuno definire un importo integrativo da versare ai programmi per la durata del soggiorno in un altro Stato membro, che rifletta il livello più elevato di costi sostenuti in alcuni Stati membri.
- (10) È altresì opportuno stabilire un'integrazione supplementare per incoraggiare gli Stati membri a prevedere indennità per i partecipanti, laddove ciò sia necessario per garantire un tenore di vita dignitoso ai giovani svantaggiati in tali Stati membri. Ciò potrebbe verificarsi qualora il partecipante non abbia diritto alle prestazioni di sicurezza sociale nel proprio Stato membro d'origine. Dovrebbe essere l'autorità di gestione a valutare tale necessità e a decidere in merito all'opportunità di concedere tale indennità ai partecipanti.
- (11) È inoltre giustificato definire un importo integrativo da utilizzare qualora la partecipazione abbia un esito positivo. Tale importo sarebbe versato agli Stati membri per compensarne gli sforzi supplementari compiuti.
- (12) Al fine di garantire che i costi unitari rimangano un indicatore appropriato dei costi effettivamente sostenuti e che gli importi dei finanziamenti non collegati ai costi restino adeguati agli investimenti effettuati per tutto il periodo di programmazione, occorre prevedere un opportuno metodo di adeguamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Le condizioni per il rimborso del contributo dell'Unione alle operazioni del FSE+ sulla base dei costi unitari e dei finanziamenti non collegati ai costi, compresi le tipologie di operazioni coperte e i risultati da conseguire o le condizioni da soddisfare, l'importo di tale rimborso e il metodo di adeguamento di tale importo sono stabiliti nell'allegato.

*Articolo 2*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5.8.2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*